

Legge regionale 23 dicembre 1980 , n. 74 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1** Articolo 2 bis aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 25/1985
- 2** Articolo 1 bis aggiunto da art. 2, comma 73, lettera b), L. R. 24/2009
- 3** Articolo 3 bis aggiunto da art. 2, comma 73, lettera e), L. R. 24/2009

Art. 1

Al fine di favorire gli Enti fieristici che perseguono la progressiva specializzazione merceologica di fiere, mostre ed esposizioni - con priorità per quelli che realizzano manifestazioni di carattere internazionale, nazionale o regionale - l'Amministrazione regionale concede:

a) finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e della legge regionale 11 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l'acquisto delle aree e degli immobili da destinare ai comprensori medesimi;

b) contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti anche congiuntamente da tutti gli Enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla Giunta regionale agli Enti stessi, secondo le modalità contenute nel regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
- 2** Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 1, L. R. 13/2002
- 3** Parole sostituite al primo comma da art. 7, comma 64, L. R. 1/2003

4 Parole sostituite alla lettera b) del primo comma da art. 2, comma 73, lettera a), L. R. 24/2009

5 Parole sostituite alla lettera b) del primo comma da art. 2, comma 17, L. R. 13/2019

Art. 1 bis

(Requisiti di accesso agli incentivi) (1)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi agli Enti fieristici qualora gli stessi dimostrino di aver avviato entro il 30 giugno 2010 un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria volto alla fusione degli enti citati in un unico soggetto giuridico.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 73, lettera b), L. R. 24/2009

Art. 2

Nel quadro dell' azione di promozione e sviluppo dell' attività economica di preminente interesse per la regione Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale concorre a sostenere, in via provvisoria, i seguenti enti e manifestazioni fieristiche:

a) Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Trieste;

b) Ente autonomo fiera campionaria nazionale del Friuli - Venezia Giulia di Pordenone;

c) Ente fieristico << Udine Esposizioni >> di Udine;

d) Esposizione merceologica di Gorizia della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Art. 2 bis

(1)

I finanziamenti e contributi straordinari di cui alla lettera a) dell' articolo 1 possono essere concessi agli Enti indicati al precedente articolo 2 anche per l' attuazione di programmi comprendenti l' esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione su impianti, immobili ed attrezzature anche se posseduti ovvero detenuti dagli Enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 25/1985

Art. 3

Le domande di contributo previste dal punto b) dell' articolo 1 dovranno essere presentate alla Direzione centrale attività produttive, corredate da:

- preventivo di spesa, debitamente approvato;
- programma di attività dell' anno per cui è richiesto il contributo;
- elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche.

(1)(2)

L' ammontare dei contributi verrà determinato su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, con deliberazione della Giunta regionale.

(3)

L' erogazione dei contributi potrà avvenire, in misura non superiore all' 80% del contributo concesso, sulla base del preventivo di spesa. Il pagamento del saldo avverrà a presentazione del rendiconto delle spese, unitamente ad una dichiarazione del presidente dell' Ente che dichiara che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per i fini per i quali era stato concesso.

Note:

1 Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 3, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 73, lettera c), L. R. 24/2009

3 Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 73, lettera d), L. R. 24/2009

Art. 3 bis

(Modalità di restituzione degli incentivi) (1)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, è disposta senza applicazione degli interessi.>>.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 73, lettera e), L. R. 24/2009

Art. 4

Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera b), della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3510 con la denominazione: << Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 3510 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.